



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio I.I.I. Reclutamento del personale docente ed educativo*

IST. COMP. "A.M. RICCI"- RIETI-AOO A5867EB  
Prot. 0007707 del 17/07/2025  
VII (Entrata)

Agli Uffici Scolastici Regionali  
Loro sedi

e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e di formazione  
Sede

alla Direzione Generale per i sistemi  
informativi e la statistica  
Sede

**OGGETTO:** Articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025 - **Indicazioni operative.**

Come è noto, l'articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025 dispone che: *“I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita [...]”*.

A corollario di quanto evidenziato, l'Allegato A del Decreto ministeriale numero 137 dell'11 luglio 2025, al punto A.7.1 sancisce che l'adempimento di siffatto obbligo di accettazione a carico dell'interessato debba avvenire mediante: *“[...] una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto”*; con il chiarimento che *“le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*.

Di conseguenza, è stata implementata e rilasciata un'apposita funzione cui gli aspiranti, attraverso il link <https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index>, dovranno accedere per comunicare l'accettazione/rifiuto dell'assegnazione ottenuta.

Peraltro, si chiarisce che tale link sarà comunicato dal sistema informativo agli interessati all'interno della notifica di “assegnazione sede”, a seguito della pubblicazione delle nomine di fase 2 da parte dell'Ufficio e, contestualmente, lo stesso dovrà essere inserito nell'atto di individuazione su sede da parte degli Uffici.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio I.I.I. Reclutamento del personale docente ed educativo*

Considerato, infine, il carattere innovativo – oltreché la natura irreversibile degli effetti generati dalla mancata accettazione – di tale previsione normativa, si invitano le SS.LL. a darne massima pubblicità.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo